Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 gennaio 1982.

Modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante « Norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », che, all'art. 4, stabilisce che i bilanci finanziari consuntivi dei partiti che hanno usufruito del contributo statale siano redatti secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica;

Decreta:

E' approvato l'allegato modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi per l'anno 1981 dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Presidente: Iotti

Il Segretario generale: Longi

Allegato

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI FINANZIARI CONSUNTIVI DEI PARTITI POLITICI PER L'ANNO 1981

Entrate

1) Quote associative annuali	L. . . . .
2) Contributi dello Stato:	
a) quote rimborso spese elettorali	» . . . .
b) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	» . . . .
c) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare al Senato	» . . . .
d) contribuzioni annuali ai gruppi parlamentari alla Camera e al Senato	» . . . .
3) Proventi finanziari diversi:	
a) fitti, dividendi, su partecipazioni e interessi su titoli	» . . . .
b) interessi su finanziamenti	» . . . .
c) altri proventi finanziari	» . . . .
4) Entrate diverse:	
a) da attività editoriali	» . . . .
b) da manifestazioni	» . . . .
c) da altre attività statutarie	» . . . .
5) Atti di liberalità:	
a) contribuzioni straordinarie degli associati	» . . . .
b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria)	» . . . .
Totale entrate	L. . .

Spese

1) Personale	L. . . . .
2) Spese generali	» . . . . .
3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1)	» . .
4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda	» . . . . .
5) Spese straordinarie per campagne elettorali	» .
Totale spese	L. . .

Riepilogo

Totale entrate	L. . . . . .
Totale spese	» .
Differenza	L. .

(1) E' in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

(197)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **830**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 149, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la denominazione della scuola di ostetricia e ginecologia muta in quella di:

scuola di ginecologia e ostetricia.

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole:

seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

seconda scuola di specializzazione in medicina interna;

scuola di specializzazione in chirurgia oncologica;

scuola di specializzazione in microbiologia;

scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Il testo dell'art. 166, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di ginecologia ed ostetricia, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 166. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 167. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

I docenti della scuola sono nominati annualmente dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

La sede per le lezioni e per gli esami di profitto e di diploma deve rimanere quella universitaria.

Art. 168. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 169. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 170. — Il numero massimo degli allievi è di 12 per anno di corso e complessivamente di 48 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 171. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 172. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale; anatomia delle pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologia ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) lingua straniera (inglese) (quadriennale);

h) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche (biennale) I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetrica e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche (biennale) II;

e) operazioni ginecologiche (biennale) I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche (biennale) II;

f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.

Art. 173. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio per undici mesi ogni anno accademico presso le strutture universitarie od ospedaliere convenzionate.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto per le materie in programma nell'anno e l'esame finale di diploma. Per le materie o corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per il conseguimento del diploma (votazione in cinquantesimi), gli iscritti dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Inoltre dovrà essere documentata l'attività clinica operatoria personale.

L'esame di diploma è unico ed è espletato alla fine della sessione autunnale.

Art. 3.

Dopo l'art. 173, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.

Art. 174. — La seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e patologia infantile.

Il numero degli iscritti è di dodici per anno di corso per complessivi quarantotto iscritti ripartiti nei quattro anni.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma, si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (articoli 166-173).

Art. 4.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 199, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Numero massimo degli iscritti quindici per anno di corso (totale quarantacinque iscritti) ».

« La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima ».

Il testo dell'art. 200, relativo all'ordinamento degli studi della predetta scuola, è sostituito dal seguente:

Art. 200. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;

2) fisiologia dell'apparato locomotore;

3) biochimica ed energetica muscolare;

4) antropometria e auxologia;

5) psicologia applicata allo sport;

6) storia dell'educazione fisica e dello sport;

7) sistematica dell'attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;

2) biomeccanica dell'esercizio fisico;

3) metodologia dell'allenamento sportivo;

4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;

5) fisiologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I;

6) farmacologia e tossicologia del doping;

7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;

8) traumatologia degli sports.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sports;

2) valutazione funzionale dello sportivo;

3) fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II;

4) fisioterapia e rieducazione funzionale;

5) rianimazione e pronto soccorso;

6) medicina legale e infortunistica applicata agli sports;

7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

Art. 5.

Dopo l'art. 220, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

seconda scuola di medicina interna;

scuola di chirurgia oncologica;

scuola di microbiologia;
scuola di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Seconda scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 221. — La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di clinica medica e conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 222. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 223. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 224. — Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della medicina interna.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 225. — Il numero degli iscritti è di sei per anno di corso per un totale di trenta iscritti nell'intero corso di studi.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;

istituzioni di terapia;

anatomia ed istologia patologica (biennale) I;

clinica medica generale e terapia medica (quinquennale I.

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardio-vascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica;
radiologia.

Art. 226. — Il corso si compone di lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, di conferenze e di turni in corsie.

La partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, alle conferenze ed ai turni in corsia è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere la attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 227. — Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi in regola con la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto, su ognuna delle materie di insegnamento. Il superamento di tutti gli esami è condizione indispensabile per l'ammissione all'anno successivo e, per coloro che frequentano l'ultimo anno della scuola, per essere ammessi all'esame di diploma.

Art. 228. — Per gli specializzandi che hanno superato tutti gli esami dei cinque anni di corso è previsto, alla fine dell'ultimo, l'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina interna. L'argomento della sovraddetta dissertazione deve essere preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Art. 6.

Scuola di specializzazione in medicina in chirurgia oncologica

Art. 229. — La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica ha sede presso l'istituto di clinica e patologia chirurgica dell'Università degli studi di Palermo e conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica della neoplasia, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore.

Art. 230. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 231. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 232. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 233. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti allievi per l'intero corso di studi.

Art. 234. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) etiopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia;

2) anatomia ed istologia patologica dei tumori;

3) epidemiologia dei tumori;

4) oncologia clinica;

5) clinica chirurgica oncologica I;

6) senologia ed endocrinologia oncologica.

2° *Anno*:

1) clinica chirurgica oncologica II;

2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);

3) principi di programmazione terapeutica;

4) oncologia ginecologica;

5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica;

6) oncologia otorinolaringoiatrica;

7) oncologia ortopedica.

3° *Anno*:

1) diagnosi radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia;

2) diagnosi citologica e diagnostica istopatologica estemporanea;

3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;

4) oncologia neurologica;

5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) I;

6) chirurgia plastica ricostruttiva.

4° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;

2) radioterapia oncologica;

3) chemioterapia oncologica;

4) profilassi oncologica;

5) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati;

6) tecniche chirurgiche in oncologia II.

5° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;

2) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;

3) endocrinochirurgia oncologica;

4) chirurgia del dolore;

5) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;

6) tecniche chirurgiche in oncologia III.

Art. 236. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 237. — Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia oncologica gli allievi dovranno superare l'esame di diploma, che consiste nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione, proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa, e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 238. — La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere conferenze o seminari su argomenti di oncologia.

Art. 7.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 239. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 240. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 241. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 242. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 243. — Il numero massimo degli allievi è per ciascun indirizzo di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per ciascun indirizzo per l'intero corso di studi.

Art. 244. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 245. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;

2) tecniche batteriologiche;

3) immunologia generale;

4) genetica dei microorganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;

6) antibiotici e chemioterapici;

7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microorganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microorganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) microbiologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 246. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 247. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di « specialista in microbiologia con indirizzo tecnico ».

Art. 8.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 248. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di medicina generale e pneumologia e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art.« 249. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 250. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 251. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 252. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 253. — L'ammissione avviene per titoli ed esami.

Art. 254. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;

patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

microbiologia;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;

clinica della tubercolosi (triennale) I;

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;

fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;

clinica della tubercolosi (triennale) II;

chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;

clinica della tubercolosi (triennale) III.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

immunologia clinica;

cardiologia;

medicina nucleare;

terapia intensiva pneumologica;

malattie professionali dell'apparato respiratorio.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da turni di frequenza obbligatoria a fine di apprendimento, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 145

LEGGE 11 gennaio 1982, n. **2.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Eugenio Montale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Eugenio Montale, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 15 gennaio 1982, n. **3.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 800 miliardi, lo specifico accantonamento e, quanto ai restanti 700 miliardi, l'accantonamento: " Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA — MARCORA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1981.

Elevazione da lire 2.500 miliardi a lire 3.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 217, emanato in forza dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.500 miliardi a lire 3.500 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale. con godimento 1° gennaio 1982, emessi, con il decreto ministeriale n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.500 miliardi a lire 3.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 22 gennaio 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 16 dicembre 1981, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al giorno del versamento, con bonifico di 5 giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981 meglio citato in premessa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1982
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 52

(172)

DECRETO 14 gennaio 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1980, relativamente alla cedola n. 4, di scadenza 1° agosto 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3 del 14 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1980, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980, emanato in forza della cennata legge n. 149, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1980, a ventiquattro mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1982 e scadenza 1° agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, è pari al 9,6268%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,65%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 507892 del 14 luglio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui cerificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi con godimento 1° agosto 1980, emessi con il provvedimento medesimo per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 9,65% relativamente alla cedola n. 4, di scadenza 1° agosto 1982.

La spesa complessiva di lire 193 miliardi derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(198)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1981.

Terza variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE, del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1981, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1981;

Visto il proprio decreto 21 marzo 1981, con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese per l'esercizio 1980;

Accertato che sono giacenti presso la tesoreria centrale dello Stato come maggiori entrate le somme di L. 466.353.890 e L. 1.524.000.000 versate dalla commissione delle Comunità europee;

Considerato che tali entrate sono destinate all'erogazione di somme versate dalla Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

L'avanzo definitivo di amministrazione della gestione citata nelle premesse per l'esercizio 1980 da utilizzarsi in quello corrente è di L. 181.607.181.089 e comporta una maggiore entrata di L. 16.057.080.089.

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione indicato nelle premesse sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Maggiore entrata derivante dalla definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1980 . . . L. 16.057.080.089

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . » 1.990.353.890

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . L. 16.057.080.089

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . . . » 1.990.353.890

Roma, addì 20 dicembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(134)

DECRETO 20 dicembre 1981.

Terza variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha istituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1981, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del predetto Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981;

Vista la legge 24 luglio 1981, n. 390, che converte il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge 24 luglio 1981, n. 390, valutato in lire 48 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la mobilità della manodopera;

Accertata la necessità di acquisire in entrata la somma di lire 48 miliardi, secondo le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 28 della legge 12 agosto 1975, n. 675;

Accertata inoltre la necessità di integrare ulteriormente la denominazione del cap. 1201 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 del Fondo per la mobilità della manodopera, per consentire gli interventi previsti dall'art. 25 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha convertito il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, in favore dei lavoratori già in cassa integrazione nelle aree del centro-nord che si recano a lavorare nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Decreta:

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 1.

La denominazione del cap. 1201 della spesa, già integrata con il proprio decreto del 17 luglio 1981, viene così completata: « Rimborso delle spese di trasporto e maggiorazioni salariali previste dall'art. 25 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha convertito il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 ».

Art. 2.

ENTRATE

In aumento:

Titolo II - *Entrate in conto capitale*

Cap. 5102. — Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché legge 24 luglio 1981, n. 390). . L. 24.000.000.000

Cap. 5202. — Versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché legge 24 luglio 1981, n. 390) . » 24.000.000.000

Totale delle entrate . . . L. 48.000.000.000

SPESE

In aumento:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Cap. 1303. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390 . . . . L. 48.000.000.000

Totale delle spese . . . L. 48.000.000.000

Roma, addì 20 dicembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(133)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1981.

Modificazioni ai modelli di diploma di infermiere professionale e di assistente sanitario e al certificato di abilitazione a funzioni direttive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria visitatrice, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

Visti i propri decreti con cui sono stati successivamente modificati i modelli predetti (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'11 dicembre 1965, n. 167 del 1° luglio 1972 e n. 180 del 29 giugno 1978);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli stessi per adeguarli alle disposizioni di cui alla citata legge;

Decreta:

I modelli dei diplomi di infermiere professionale, di assistente sanitario, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica sono modificati secondo i testi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

MODELLO *A*

MODELLO DI DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

. . . .
(denominazione dell'ente)

SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI

. . . .
(eventuale denominazione)

(*Istituita con* . . . . *del* . . . . . .)

. . . ., nat . . a . . . . . . il . . . .,
(nome e cognome)

ha superato nell'anno . . . l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a . . . . il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

. . . . *Presidente del* . . . .
(del comitato di gestione della U.S.L. o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente).

. . . . *Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice.*

. . . . *Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice.*

(eventuale)

. . . . *Rappresentante della regione* . . . .
(ovvero: *Rappresentante della provincia autonoma di* . . . . *) nella commissione esaminatrice.*

. . . .
(luogo e data)

MODELLO *B*

MODELLO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

. . . .
(denominazione dell'ente)

SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI

. . . .
(eventuale denominazione)

(Istituita con . . . . del . . . .)

. . . ., nat . . a . . . . il . . . .,
(nome e cognome)

ha superato nell'anno . . . l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a . . . . il presente
(nome e cognome)

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

. . . . *Presidente del* . . . .
(del comitato di gestione della U.S.L. o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente).

. . . . *Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice.*

. . . . *Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice.*

(eventuale)

. . . . *Rappresentante della regione* . . . .
(ovvero: *Rappresentante della provincia autonoma di* . . . .) *nella commissione esaminatrice.*

. . . .
(luogo e data)

MODELLO *C*

. . . .
(denominazione dell'ente)

SCUOLA PER ASSISTENTI SANITARI

. . . .
(eventuale denominazione)

(Istituita con . . . . del . . . .)

. . . ., nat . . a . . . . il . . . .,
(nome e cognome)

ha superato nell'anno . . . l'esame di Stato previsto dall'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a . . . . il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

. . . . *Presidente del* . . . .
(del comitato di gestione della U.S.L. o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente).

. . . . *Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice.*

. . . . *Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice.*

. . . . *Rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella commissione esaminatrice.*

. . . . *Rappresentante della regione* . . . .
(ovvero: *Rappresentante della provincia autonoma di* . . . .) *nella commissione esaminatrice.*

. . . .
(luogo e data)

(111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1981, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 90, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data del decreto e fino alla scadenza del quinquennio in corso, l'avvocato Cesare Dall'Oglio è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari), in sostituzione del prof. Francesco Zito.

(170)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 dicembre 1981 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Jaime Zarraluqui Sanchez-Eznarriaga, console generale di Spagna a Napoli;

Francisco Rios Solinas, console aggiunto del Cile a Milano;

Carlos Negri Chiorrini, console generale del Cile a Milano;

Bergman Zuniga Perez, console di Nicaragua a Milano;

Alberto Anibal Alvarez Garcia De Baeza, console generale di Spagna a Milano;

Reuven Ben-Eliezer, console generale di Israele a Milano;

Angelo D'Addabbo, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bari;

Arnaldo Zannotti, console onorario di Finlandia a Civitavecchia;

Erik Olof Pihlgren, console generale onorario di Svezia a Genova;

Adelfio Elio Cardinale, console onorario del Senegal a Palermo;

Won-Ho Lee, console generale della Repubblica di Corea a Milano;

Arturo Fremura, console onorario del Cile a La Spezia;

Maria Esperanza Vivas de Hartmann, console del Venezuela a Roma;

Aleksandar Nikolic, console di Jugoslavia a Trieste;

Ismail Hassanein Makhlouf, console generale di Egitto a Milano.

(121)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 997-AL »: Gaia Pietro, in Valenza;

« 1193-AL »: Campese Umberto, in Bassignana;

« 2331-AL »: Spaltini Luciano, in Valenza;

« 2361-AL »: Soc. Gulmini e Beltrame, in Valenza.

Provincia di Firenze:

« 558-FI »: Mazzucconi Giovanni, in Firenze.

Provincia di Varese:

« 117-VA »: Colombo Valentino, in Cardano al Campo.

Provincia di Vicenza:

« 126-VI »: Tirabosco Floris, in Vicenza;

« 244-VI »: Orso Armando, in Tressino;

« 327-VI »: Tonon Caterina, in Bassano del Grappa;

« 714-VI »: Sorsi Silvana, in Vicenza;

« 791-VI »: Smalteria orafa Luis di Girotto Valerio, in Vicenza;

« 829-VI »: Nuova Renica, in Albettone;

« 1060-VI »: Metalter S.r.l., in Pove del Grappa;

« 1064-VI »: De Meda Maurizia, in Vicenza.

(135)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 28 dicembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Rinascente a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 23 luglio 1971, rep. n. 110512, reg. soc. n. 2054;

società cooperativa di produzione e lavoro Ciclat a r.l., in Narni (Terni), costituita per rogito Imbellone in data 8 gennaio 1975, rep. n. 42651, reg. soc. n. 25/75;

società cooperativa di produzione e lavoro A.C.L.I. a r.l., in Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 23 gennaio 1949, rep. n. 2506, reg. soc. n. 2276;

società cooperativa edilizia anonima fra mutilati « La Trincera » a r.l., in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Antonucci in data 13 agosto 1926, rep n. 6310/494, registro soc. n. 892;

società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo Teatro Incontro a r.l., in Firenze, costituita per rogito Belisario in data 15 dicembre 1972, rep. n. 89993, registro soc. n. 21854;

società cooperativa edilizia Lentischio a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 14 aprile 1969, rep. n. 157765, reg. soc. n. 4755.

(123)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno alla facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Achille Bonito Oliva, alla cattedra di istituzioni di storia dell'arte della facoltà di architettura dell'Università di Roma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 346.

(125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinquanta posti di operaio dell'armamento, di cui dieci riservati al compartimento di Genova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1977, n. 442, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di operaio dell'armamento in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Genova, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1677.

(131)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 13 del 14 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni Lodigiano nord-ovest - Unità socio sanitaria locale n. 55, *in S. Angelo Lodigiano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 8 (*Area pistoiese*): Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. **31.**

Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle aziende agricole singole ed associate, danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981 i contributi previsti dall'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 20 maggio 1980, n. 39, sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con le modalità indicate nell'art. 10 della legge stessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti singoli o associati e che abbiano subìto danni superiori al 60 per cento di perdita delle produzioni in atto, è concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima di lire 7 milioni ad ettaro-coltura per colture in serre e di lire 3 milioni ad ettaro-coltura per le altre colture pregiate.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 39.

Art. 3.

A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende non possono essere riattivate per la produzione in conseguenza della asportazione del suolo agrario o della sommersione dei terreni da materiali detritici sterili che non consentono ugualmente la rimessa a coltura in tempi brevi, viene concesso *una tantum* un contributo nella misura massima di lire 3 milioni, elevabile a lire 6 milioni per gli imprenditori agricoli a titolo principale e lire 18 milioni per le cooperative agricole di conduzione i cui soci non possono beneficiare dei contributi previsti dal presente comma per gli imprenditori singoli. Il contributo è cumulabile con le altre provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Alla delimitazione, nell'ambito delle zone colpite dal nubifragio, delle aree nelle quali non è possibile ripristinare le colture senza opere di bonifica e di sistemazione idraulico-agraria si provede con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base degli accertamenti dei competenti settori dell'agricoltura dell'amministrazione regionale decentrata.

La domanda di contributo, corredata dallo stato di famiglia del richiedente e dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la consistenza dell'azienda e dei danni subìti, deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla relativa istruttoria.

Alla erogazione dei contributi provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di lire 600 milioni nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1981 sul capitolo 01227 di nuova istituzione, avente la seguente denominazione: « Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 1 ».

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 01226 del bilancio 1981.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente art. 2 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di lire 400 milioni nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sul capitolo 01229, di nuova istituzione avente la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 2 ».

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 01226 del bilancio 1981.

Art. 6.

Per le finalità di cui al precedente art. 3 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di lire 200 milioni nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sul cap. 01228 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: « Contributo *una tantum* a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale delle aziende colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 3 ».

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 08593 del bilancio 1981.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 novembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *novembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. 32.

Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali e turistiche danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 2 ottobre 1981 ed individuate con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 8, si applicano, con le modalità ivi previste, alle aziende commerciali, artigiane ed alberghiere che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 2 ottobre 1981.

Le suddette provvidenze sono estese, con le stesse modalità, alle aziende che esercitano attività nel settore turistico danneggiate dagli eventi indicati nel comma precedente.

I comuni interessati sono tenuti ad individuare, con apposita deliberazione consiliare, da adottare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta regionale previsto nell'art. 1 della presente legge, la consistenza e la natura dei danni nonché i soggetti beneficiari delle provvidenze.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi annuali previsti dall'art. 3, secondo comma, n. 2, della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80.

Art. 3.

Le imprese artigiane danneggiate a seguito del nubifragio del 2 ottobre 1981, localizzate nelle zone di cui al precedente art. 1, sono ammesse ai benefici di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande delle imprese destinatarie dei benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ed essere corredate da documentazione comprovante il danno subìto rilasciata a cura delle amministrazioni comunali.

Le provvidenze verranno concesse con le modalità previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, salvo quanto disposto nel comma precedente.

Art. 4.

Per gli interventi e le provvidenze previsti dall'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire un miliardo da iscriversi in termini di competenza al cap. 04951 del bilancio per l'anno 1981, previo prelevamento di pari somma dal cap. 08996 del medesimo bilancio.

Gli oneri finanziari derivanti dall'art. 3 della presente legge graveranno sui capitoli istituiti nel bilancio della regione Lazio con la legge regionale 27 settembre 1978, n. 65.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 novembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 novembre 1981.

(65)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100820150)